



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N. 1731 DEL 30.10.2006

DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA (D.G. 52.05.00.00)

La sottoscritta Avv. Simona Brancaccio, in qualità di Dirigente della UOD 07 Valutazioni Ambientali, sulla scorta delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

- **3 EMC srl** (succeduta alla PCND Energy) con sede in Casalnuovo di Napoli, alla Via Napoli n. 159 P IVA 07508661217, rappresentata e difesa dall' Avvocato Marcello Fortunato (C.F. FRTMCL68P14H703J) con studio in Salerno, Via SS. Martiri Salernitani, 31 – 84123 Salerno;

Oggetto della spesa: Sentenza n. 2085/14 del TAR Campania Salerno del 9 dicembre 2014;

Tipologia del debito fuori bilancio: sentenza esecutiva di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 73, del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Premesso:

1. con Sentenza n. 2085/14 il TAR Campania Salerno concludeva il giudizio promosso dalla 3 EMC srl (succeduta alla PCND Energy) contro Regione Campania, per l'annullamento della nota prot. 292059 del 24/04/2013, annullando l'impugnata nota prot. 292059 del 24/04/2013, e compensando le spese di lite.
2. Che, come confermato anche dall'Avvocatura Regionale con nota prot. 60706 del 28/01/2016, ai sensi dell'art. 13 comma 6 bis del DPR 115/2002 in caso di compensazione giudiziale delle spese è dovuto dalla parte soccombente il contributo unificato, consistente nel caso di specie in € 650,00, giusta nota del'Avv .Marcello Fortunato Prot. n. 45598 del 29/09/2015;
3. **Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:** sentenza n. 2085/14 del Tribunale Amministrativo Regionale Campania Sez. I di Salerno del 9/12/2014,

Totale debito: € 650,00 (seicentocinquanta/00), in favore di **3 EMC srl** (succeduta alla PCND Energy) con sede in Casalnuovo di Napoli, alla Via Napoli n. 159 P IVA

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1 di 2

07508661217, rappresentata e difesa dall' Avv. Marcello Fortunato, come da specifica su riportata in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli n. 2085/14 del 9/12/2014, appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" trattandosi di una sentenza esecutiva.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA CHE

- a) trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'art. 73, del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, per l'importo complessivo di € **650,00** ;
- b) la scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi e spese legali liquidate in sentenza;
- c) che il debito è maturato nell'ambito dello svolgimento istituzionale e non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

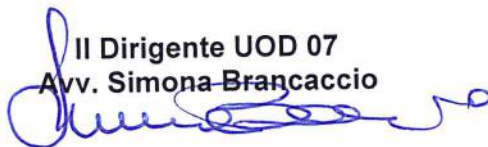
sulla scorta di quanto dichiarato la scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'art. 73, del D.Lgs. 26/06/2011 n. 118 per l'importo complessivo € **650,00** (seicentocinquanta/00), in favore della **3 EMC srl**, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fortunato, come da specifica su riportata in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli n. 2085/14 del 9/12/2014;

Allega:

1. Sentenza n. 2085/14 del Tribunale Amministrativo regionale Campania Sez. Napoli del 9/12/2014;


Il Dirigente UOD 07
Avv. ~~Simona Brancaccio~~

N. 02085/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01302/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1302 del 2013, proposto da:
Società "3emc S.r.l." succeduta alla P.C.N.D. Energy S.r.l., in persona
del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello
Fortunato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno,
Via Ss. Martiri Salernitani, 31;

contro

Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentato e
difeso dall'avv. Maria Laura Consolazio, con cui è elettivamente
domiciliata in Salerno, Via Abella Salernitana, 3 c/o Av.Reg;

per l'annullamento

del provvedimento di cui alla nota n. 0292059 del 24.4.2013, con il
quale il Dirigente del settore tutela dell'ambiente della Regione
Campania ha comunicato il parere negativo relativamente al progetto
depositato dalla P.C.N.D. Energy S.r.l., ai fini della realizzazione di
un parco eolico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania in Persona del Presidente P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2014 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso tempestivamente notificato all'amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria Tar, la P.C.N.D. Energy S.r.l., impugnava il provvedimento n. 0292059 del 24.4.2013, con il quale il Dirigente del settore tutela dell'ambiente della Regione Campania comunicava il parere negativo relativamente al progetto depositato dalla P.C.N.D. Energy S.r.l., ai fini della realizzazione di un parco eolico, contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

Violazione dell'art. 10 *bis* L. 241/1990;

Eccesso di potere, perché il provvedimento impugnato è stato adottato in contrasto con altri provvedimenti emessi dalla p.a. e senza motivare sul punto;

Difetto assoluto di istruttoria, perché il progetto originario è rimasto invariato e si è proceduto ad un ridimensionamento dello stesso da 6 MW a 4 MW, escludendo un aerogeneratore.

Violazione art. 5 d.p.r. 357/1997, in quanto per i progetti assoggettati a V.I.A. la valutazione di incidenza è ricompresa in questa e, quindi,

le consultazioni sono state correttamente effettuate solo per la V.I.A.;
Violazione art. 5 d.p.r. 357/1997, perché la circostanza che gli interventi devono essere realizzati in habitat prioritario non comporta un'incompatibilità assoluta degli stessi, ma una valutazione in concreto di compatibilità, che non è stata fatta;

Violazione di legge perché, comunque, il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto numerosi rilievi sarebbero errati e, comunque, frutto di un'istruttoria carente e lacunosa. In ogni caso il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione.

La Regione Campania si costituiva regolarmente in giudizio, contestando l'avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza cautelare n. 609 del 27.9.2013 veniva respinta la domanda cautelare.

Con ordinanza n. 5113 del 20.12.2013, il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a. accoglieva la domanda cautelare e raccomandava la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Con memoria di costituzione la 3EMC s.r.l. si costituiva in giudizio, ai sensi dell'art. 111, co. 3 c.p.c. dichiarando di essere succeduta alla società ricorrente.

All'udienza pubblica del 13 novembre 2014, la causa veniva trattenuta in decisione.

Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

E' fondato il primo, assorbente, motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 10 *bis* L. 241/1990.

La comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del provvedimento ha lo scopo di far conoscere alle Pubbliche amministrazioni, in

contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 01/08/2014, n. 4127).

Come, peraltro, avviene in materia processuale, anche in fase istruttoria del procedimento amministrativo, una volta che la parte privata abbia dettagliatamente e documentalmente cercato di provare le proprie ragioni, sta alla parte pubblica motivare in ordine alle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, confutando le affermazioni della parte interessata. Ciò è necessario al fine del rispetto dell'art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, norma che altrimenti sarebbe del tutto priva di utilità nel nostro sistema e che rappresenta l'esplicitazione del principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione (cfr., T.A.R. Napoli (Campania) sez. IV, 12/06/2014, n. 3249). Tali principi naturalmente non impongono alla p.a. la precisa e puntuale contestazione di tutti i rilievi mossi dall'istante, ma, comunque, comportano la necessità che la p.a. risponda anche con una motivazione complessiva alle perplessità evidenziate in sede di presentazioni di memorie, in modo tale da dimostrare che, nonostante le osservazioni del privato, la p.a. non è in grado di mutare il proprio convincimento. Ne consegue che è certamente annullabile per violazione dell'art. 10 bis il provvedimento che, nonostante la presentazioni di memorie, confermi quanto già evidenziato nella comunicazione dei motivi ostativi senza dimostrare di aver esaminato quanto rilevato nelle memorie. Tali casi

normalmente si verificano quando la p.a. rigetta l'istanza con motivazioni di mero stile, che denotano un'assenza di effettiva e concreta ponderazione delle memorie presentate dal privato e che, quindi, svuotano di contenuti l'art. 10 *bis* L. 241/1990.

Nel caso di specie, a fronte della comunicazione dei motivi ostativi, la società ricorrente ha presentato la relativa memoria, contestando punto per punto i rilievi contenuti nella comunicazione citata. Nonostante ciò, con il provvedimento in questa sede impugnato, l'amministrazione resistente ha rigettato l'istanza del privato, evidenziando che le osservazioni della società ricorrente *non eliminano i motivi ostativi* già indicati nella comunicazione del 14.12.2012.

E' evidente, quindi, che il provvedimento impugnato contiene una motivazione di mero stile non adatta a soddisfare il requisito della motivazione rafforzata, richiesto dall'art. 10 *bis* l. 241/1990.

Del resto, nel caso di specie, è talmente complessa la questione sottoposta al giudizio della p.a. che la motivazione avrebbe dovuto essere particolarmente profonda al fine di consentire alla società ricorrente di rendersi conto dei concreti motivi che rendevano non realizzabile il progetto, anche esponendo i motivi di divergenza tra la proposta favorevole del tavolo tecnico e la valutazione finale della Commissione Via, come già ha evidenziato il Consiglio di Stato, in sede di appello. Invece, nel caso di specie, l'amministrazione ha emesso un parere negativo senza dare conto delle diverse risultanze emerse nel citato tavolo tecnico, in cui era stato proposto alla Commissione Via e Vi di esprimere parere favorevole di valutazione di impatto ambientale e di valutazione d'incidenza.

Non può poi essere sottaciuto che l'amministrazione ha ritenuto, senza fornire adeguata motivazione sul punto, che la circostanza che due

aerogeneratori su tre ricadano in Habitat prioritario sia di per sé ostativa alla realizzazione del progetto. Inoltre, nella stringata motivazione si parla di una nuova soluzione progettuale, ma non si fornisce alcun elemento a suffragio di tale conclusione. Inoltre, si imputa l'assenza della procedura di consultazione in riferimento alla valutazione d'incidenza, ma non si tiene conto dell'art. 5 d.p.r. 357/1997, che per i progetti che interessano siti di importanza comunitaria prevede che la valutazione di impatto ambientale ricomprende anche la valutazione d'incidenza, con conseguente inutilità di procedere alle consultazioni.

Ne deriva, pertanto, che il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990 e per difetto di motivazione e di adeguata istruttoria. Il provvedimento va, quindi, annullato.

La complessità del presente giudizio e le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Maurizio Santise, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)